

L.R. 25 23 giugno 2017, n. 12: *"Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)"* – Oggetto assembleare n. 4224/2017

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 20 giugno 2017**

SCHEMA TECNICO-FINANZIARIA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

Testo approvato in Aula nella seduta pomeridiana del 20 giugno 2017 – deliberazione legislativa n. 64 del 20 giugno 2017.

L'articolato del progetto di legge approvato in Aula comprende 39 articoli ed è strutturato in tre Capi:

- il Capo I (Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2013,) contempla 31 articoli i quali modificano, sostituiscono o introducono altrettanti articoli della LR 15/2013 (*Semplificazione della disciplina edilizia*);
- il Capo II (Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004,) contempla 7 articoli di modifica di altrettanti articoli della LR 23/2004 (*Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326*);
- Il Capo III (Disposizioni finali) contempla un articolo sulla data di entrata in vigore della legge regionale.

Si tratta in tutti i casi di modifiche alla disciplina regionale dell'attività edilizia, incidenti sulle relative competenze dei Comuni o delle relative Unioni, e dovute a necessità di adeguamento rispetto a sopravvenute disposizioni statali, o di coordinamento rispetto ai contenuti del progetto di nuova legge urbanistica regionale (progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") in corso di approvazione.

Non sussiste pertanto nessun onere a carico del bilancio regionale.

* * *